

**IPOTESI DI  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL  
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003.**

In data 15 gennaio 2008, alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra

**ARAN:**

nella persona del'Avv. Massimo Massella Ducci Teri *Massella Ducci Teri*  
e le seguenti:

**Organizzazioni Sindacali:**

- CGIL FP *Carlo Toffi*
- CISL FPS *Torchi*
- UIL FPI *Giordano*
- COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspef-Fasil-Fadel) *Massella Ducci Teri*
- DICCAP - (Snalcc -Fenal-Sulpm) *Giordano*
- U.N-S.C.P. *Carlo Toffi*

**Confederazioni Sindacali:**

- CGIL *Massella Ducci Teri*
- CISL *Borrelli*
- UIL *Giordano*
- CISAL *Massella Ducci Teri*
- USAE *Giordano*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai Segretari Comunali e Provinciali per il Quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER  
IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO  
2002-2003**

CSL.FPS  
Zorilli

FPCAN  
10.10.02

CSA

NSRE

*[Handwritten signature]*

CA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DICOM  
*[Handwritten signature]*

UNSCP

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

UIL  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UIL FPL - ANSIC

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

# INDICE

|   |   |
|---|---|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....   | 3 |
| Art. 1 Campo di applicazione .....  | 3 |
| Art. 2 Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto ..... | 3 |
| TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO .....   | 4 |
| CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE.....                                      | 4 |
| Art.3 Stipendio tabellare.....  | 4 |
| Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi .....   | 5 |
| Art. 5 Retribuzione di risultato .....  | 5 |
| Art. 6 Conferma di discipline precedenti.....                                   | 5 |
| TABELLA A .....   | 6 |
| TABELLA B .....   | 7 |
| Dichiarazione congiunta n.1 .....   | 8 |

*EISC FPS*  
*Terrelli*  
*Lun*  
*Ally*  
*UASCP*  
*with blobbi*  
*Selva*  
*Quaranta*  
*Luigi*

*FPEGIL*  
*Popolu*  
*CSA*  
*Ghiringi*  
*USOE*  
*torcas*  
*UIL*  
*ISLPPC ANSAC*  
*Traversari*

*MU*



4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tra mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai segretari sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.R.A.N stipula apposito accordo, ai sensi degli artt.47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs.n.165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.

**TITOLO II  
TRATTAMENTO ECONOMICO**

**CAPO I  
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE**

**Art.3  
Stipendio tabellare**

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 1 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella A.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'indennità integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
3. Ai fini del conglobamento di cui al comma 2, nello stipendio tabellare del segretario collocato nella fascia B per effetto del CCNL del 16/5/2001 e proveniente dalla ex IX qualifica funzionale è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente .

*Handwritten signatures and initials on the left side of the page:*  
 CISL FPS  
 Epelli  
 L...  
 Alb...  
 ANSCO  
 F...  
 F...  
 AC  
 AS

*Handwritten signature and initials on the top right side of the page:*  
 CSA  
 G...  
 fe

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page:*  
 SAC  
 SAR  
 G...  
 M

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:*  
 CISL FPL - ANSAL  
 Cap...  
 Lomb  
 F...  
 F...  
 AL  
 M

4. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, nelle misure indicate nella allegata Tabella B.
5. Sono confermati:
  - la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
  - il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.

**Art. 4**  
**Effetti dei nuovi stipendi**

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 comma 2, del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

**Art. 5**  
**Retribuzione di risultato**

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all'art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2001.


**Art. 6**  
**Conferma di discipline precedenti**

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.




EISC FPS  
 Capelli  
 Lun  
 Hilli  
 FACCIL  
 P. D. W.  
 AQ  
 AS

CSA  
 Epur  


unisco  


SIC FPI ANSAE  
 G. P. P. P.  
 P. P. P. P.  
 P. P. P. P.

TABELLA A

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

| Fascia | dal 1 gennaio 2002 | dal 1 gennaio 2003 |
|--------|--------------------|--------------------|
| A      | 81,43              | 121,11             |
| B      | 81,43              | 121,11             |
| C      | 81,43              | 121,11             |

CISL FPS  
 Torzelli  
 fu  
 Rulli  
 UNSCP  
 FPEGIL  
 To. Molo  
 AC  
 CSA  
 G. M. P.  
 V. S. S.  
 G. L.  
 Taccal  
 UIC  
 F. P. L. / A. S. A.  
 G. U. C.  
 G. S. S. S. S. S.  
 F. S. S. S. S.  
 A. S. S. S. S.  
 M

TABELLA B

Tabella B

Retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

| Fascia           | dal 1 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> | dal 1 gennaio 2003 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| A                | 28.206,09                         | 29.659,41          |
| B <sup>(2)</sup> | 28.206,09                         | 29.659,41          |
| C                | 22.108,13                         | 23.561,45          |

<sup>(1)</sup> Il valore a decorrere dal 1.1.2002 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

<sup>(2)</sup> Art. 3 c.3 dell'ipotesi d'accordo. Al segretario della ex IX qualifica collocato nella fascia B è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri Segretari della fascia B.

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten notes and signatures:*

- ESCFPS
- Caroli
- Lu
- Aluffi
- elli
- UNSC
- del chelley
- Blouin
- Messias
- huy le huy
- FABRIL
- TOGIL
- CSA
- Qualifun
- USA
- GL
- BR
- De f h
- LIL FPC / AUSA
- Carpirotalis
- Francis Ami
- AC
- Handwritten signature at bottom right



Dichiarazione congiunta n.1

Le Parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.5 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

M. Uella MITI

CISCFPS

Terrelli  
Lun  
Almij.  
Olli

FPBIL

TOUL  
Fi  
A

CSD

Galfranceschi  
P

USAE

G-L

UNSC  
Pellegrini  
Mussolini  
L. L. L. L. L.  
M. Uella

DCAS  
S. L.  
G. L.  
M. Uella

ISIL FPC / ANSAL

Comandante  
C. L.  
F. L.

ALC  
B. L.